

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 485

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2001

—————

Destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito IRPEF, di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell’indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende porre all'attenzione del Parlamento il problema, sempre attuale, degli indennizzi agli esuli italiani che, alla fine della seconda guerra mondiale, con la cessione alla Jugoslavia delle terre d'Istria, Fiume e Dalmazia, furono costretti a esodare dai luoghi che avevano abitato per secoli, abbandonando tutte le loro proprietà.

Da quegli eventi è trascorso quasi mezzo secolo, e da quasi mezzo secolo la gran parte degli esuli residenti in Italia attende ancora un equo indennizzo per i propri beni andati perduti, usati dall'Italia quale risarcimento alla Jugoslavia per i danni di guerra.

Il problema degli indennizzi, infatti, è stato più volte sollevato; spesso vi sono state da parte dei Governi altisonanti promesse e impegni di soluzione mai seguite da azioni legislative concrete. Con il presente disegno di legge si vuole quindi colmare questa grave mancanza, morale e materiale, individuando uno strumento che consenta di superare le problematiche che finora hanno impedito di stanziare nel bilancio dello Stato adeguate somme da destinare agli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati. Indennizzi che complessivamente ammontano a oltre 5000 miliardi.

Lo strumento si sostanzia in quello comunemente noto come «otto per mille».

Dal 1985, anno della sua istituzione, lo strumento dell'otto per mille ha trovato ap-

plicazione nei campi più disparati. Nato quale conseguenza dei nuovi accordi fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica per lo sostentamento del clero, la sua sfera di applicazione si è negli anni allargata, ricomprendendo, oltre le altre confessioni presenti in Italia, interventi statali straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

Il presente disegno di legge prevede quindi la destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF all'indennizzo per gli esuli istriani, fiumani e dalmati: le somme derivanti verrebbero accreditate su un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sul quale confluirebbero anche le somme stanziare annualmente dallo Stato così da integrare l'entità degli indennizzi dovuti.

È evidente che una soluzione del genere, rendendo parte attiva il contribuente, stimolerebbe i cittadini italiani, sia quelli esodati dalle terre cedute (e i loro figli e parenti) sia coloro che sono sensibili a questa problematica, a destinare una quota predefinita delle tasse da loro comunque pagate alla soluzione di questo cinquantennale problema.

Parallelamente lo Stato avrebbe a disposizione uno strumento concreto per dare finalmente una risposta veloce e definitiva alle aspettative degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Si auspica pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2003 una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine il dichiarante appone l'indicazione: «Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati» nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2003, per la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2002.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, aventi la qualifica di profugo.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze formula una graduatoria in ordine alla data di presentazione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Art. 3.

1. Le procedure di indennizzo devono essere completate entro cinque anni dalla decorrenza del primo anno finanziario di applicazione della presente legge.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina l'importo complessivo necessario per soddisfare tutte le richieste di indennizzo entro il periodo di cinque anni di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle previsioni di gettito fiscale da esso determinate per ogni anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'entità complessiva degli indennizzi erogabili nell'anno finanziario in corso, che non dovrà essere inferiore al 25 per cento dell'importo complessivo degli indennizzi da erogare.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui al comma 2 dell'articolo 4, e l'importo derivante dall'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 2003, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma calcolata sull'importo dell'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati, liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo di imposta precedente.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'erogazione degli indennizzi a decorrere dal mese di luglio di ogni anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base della graduatoria di cui al comma 2 dell'articolo 2, e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno in corso.

2. Per la copertura della differenza di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire una apposita unità previsionale di base nell'ambito del proprio stato di previsione per ogni anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e fino all'esaurimento delle domande di indennizzo, comunque entro il termine di cinque anni quale previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

